



COMUNE di GALLIAVOLA

(Prov. di Pavia)

Piazza Vittoria 01 - 27034 GALLIAVOLA

Tel: 0384 - 85083

e-mail: info@comune.galliavola.pv.it

pec: comune.galliavola@pec.it

P.IVA 00485480180

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18/2024 del 02.04.2024

Oggetto: Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 - Art. 6, D.L. n. 80/2021 e art. 6 D.M. 132/2022.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, addì DUE, del mese di APRILE, alle ore 13.00, in Galliavola in una sala del Palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri:

FAEDDA Caterina
BROGLIA Matteo

Sindaco
Assessore

Assiste il Segretario comunale Dott. Mariano CINGOLANI

Il Presidente, Caterina FAEDDA - Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riportata, ha adottato il provvedimento entro riportato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera del Consiglio comunale n. 29/2023 in data 27/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024-2026;
- con delibera del Consiglio comunale n. 30/2023 in data 27/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

Preso atto che l'art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, dispone:

1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;*
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*
- c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;*
- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;*
- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;*
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità*
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.*

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. *Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;*

5. *Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.*

6. *Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;*

Visti:

-l’art. 6, c. 5, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall’art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che:

“5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo”;

-l’art. 6, c. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall’art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che:

“6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti”;

-l’art. 6, c. 7, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che:

“7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114”;

-l’art. 6, c. 8, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che:

“8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane”.

Visto, inoltre:

il Decreto 30 giugno 2022, n. 132 “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”;

Dato atto che:

il Comune di Gallivola, alla data del 31 dicembre 2023 ha meno di 50 (cinquanta) dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale e precisamente n. 01 ex Cat. D6 ora inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex categoria D) giusta determinazione del Segretario Comunale n. 01/2023 del 07.03.2023, avente ad oggetto “Inquadramento automatico del personale in servizio con decorrenza 01.04.2023 – art.13, comma 2, del CCNL 16 novembre 2022” e relativa presa d’atto della Giunta Com.le n.,34/2023 del 28.03.2023;

Precisato che:

il Comune di Galliavola alla data del 31 dicembre 2023 vede il Sindaco quale responsabile del servizio tecnico, del servizio tributi, del servizio sociale e del servizio di polizia locale, giuste deliberazioni della Giunta Comunale:

- deliberazione della Giunta Com.le n.78/2019 del 19.11.2019 di attribuzione al Sindaco Caterina Faedda della responsabilità del servizio tecnico, del servizio tributi e del servizio sociale.
- deliberazione della Giunta Com.le n.30/2022 del 21.02.2022 di attribuzione al Sindaco Caterina Faedda, oltre alle responsabilità già in essere anche della responsabilità del servizio di Polizia Locale.
- deliberazione della Giunta Com.le n.92/2022 del 20.12.2022 di conferma al Sindaco Caterina Faedda, per l'anno 2023 delle responsabilità del servizio tecnico, del servizio tributi, del servizio sociale e del servizio di Polizia Locale.
- deliberazione della Giunta Com.le n.90/2023 del 12.12.2023 di conferma al Sindaco Caterina Faedda, sino alla scadenza del mandato amministrativo, delle responsabilità del servizio tecnico, del servizio tributi, del servizio sociale e del servizio di Polizia Locale.

Dato atto che il Comune di Galliavola alla data del 31 dicembre 2023, conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, e precisamente n.163, e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'art. 1, c. 2, L. n. 158/2017;

Visto che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante *"Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione"*, il quale all'art. 1, c. 3 dispone:

"3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021" e precisamente:

"6. (...) con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti".

Preso atto che il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, il quale reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

Preso inoltre atto che il suddetto decreto dispone:

-all'art. 2, c. 2, che *"Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113."*;

-all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che *“Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo.”*;

-all'art. 7, c. 1, che *“Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.”*

-all'art. 8, c. 2, che *“In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”*;

-all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale.

Vista la proposta di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 predisposta dagli uffici competenti per la redazione di ciascuna delle sezioni di cui si compone lo schema tipo allegato al D.M. del 30 giugno 2022 con in allegato il Piano del Fabbisogno del Personale per il triennio 2024/2026;

Considerato quanto sopra, si propone di adottare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026, come allegato alla presente deliberazione;

Visti:

- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto comunale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo n.118/2011;

Visto l'avviso pubblicato in data 24.01.2024 all'albo pretorio comunale – Pubblicazione n.17/2024 recante: *“AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PIAO (PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E PROGRAMMAZIONE) 2024 – SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE:” RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” CONSULTAZIONE PUBBLICA PRELIMINARE”*;

Dato atto che in merito all'avviso di avvio del procedimento sopra richiamato non sono pervenuti suggerimenti ed osservazioni;

Dato atto che risultano assolute le funzioni di cui all'art.97 del D.Lgs n.267/2000 senza osservazioni;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti – Verbale n.05 del 02.04.2024, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal Segretario Comunale e dal Responsabile del servizio finanziario, dell'art.49 comma 1, del D.Lgs n.267/2000, così come modificato dall'art.147 bis, comma 2 del D.L 10.10.2012, n..174;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1-di approvare, ai sensi dell'art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti, secondo lo schema semplificato definito con Decreto 30 giugno 2022, n. 132, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce

parte integrante e sostanziale;

2-di escludere dall'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'art. 6, c. 2, lett. da a) a g), D.L. 9 giugno 2021, n. 80;

3-di dare mandato all'Ufficio Segreteria di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024- 2026, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";

4-di dare mandato agli uffici di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO), come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;

5-di dare comunicazione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Successivamente:

- **con separata ed unanime votazione favorevole**, resa ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267-2000, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Dott. Mariano Cingolani, Segretario Comunale;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.18/2024 del 02.04.2024;

Per quanto di esclusiva competenza;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, così come modificato dall'art.147 bis, comma 1 del D.L 10.10.2012, n..174.

Il Segretario Comunale

Dott. Mariano CINGOLANI



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.18/2024 del 02.04.2024;

Per quanto di esclusiva competenza;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, così come modificato dall'art.147 bis, comma 1 del D.L 10.10.2012, n..174.



Il Responsabile serv. finanziario

Elena PUGNO



CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si assicura l'adempimento di cui all'art.147bis, comma 2, del D.Lgs n.267/2000, e s.m.i.

Il Segretario Comunale
Dott. Mariano CINGOLANI





COMUNE DI GALLIAVOLA (Prov.Pavia)

P.ZZA VITTORIA, 01 - 27034 GALLIAVOLA

Tel:0384-85083

e-mail:info@comune.galliavola.pv.it

pec:comune.galliavola@pec.it

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 05 del 02 aprile 2024

OGGETTO: Parere su pianificazione fabbisogni del personale 2024-2026 – Allegato al PIAO 2024/2026.

IL REVISORE DEI CONTI

Il sottoscritto, Dott. Michele PAVONE, nominato Revisore dei Conti del Comune di Galliavola per il triennio 2024/2026 giusta deliberazione consiliare n.22/2023 del 06.12.2023, esecutiva ai sensi di legge;

Verificata la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.18/2024 del 02.04.2024 avente per oggetto: "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – Art.6 D.L n.80/2021 e art.6 D.M 132/2022 – 2024/2026" ed i relativi allegati;

Premesso che:

- L'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- L'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Richiamato in particolare il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33 D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;

Visto l'allegato al PIAO 2024-2026 relativo al Piano triennale dei fabbisogni di personale il quale prevede, per il triennio in esame:

Anno 2024: Nessuna assunzione prevista

Anno 2025: Nessuna assunzione prevista.

Anno 2026: Nessuna assunzione prevista.

PRESO ATTO E RILEVATO

- a) Rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

- b) Con il piano in oggetto si garantisce il rispetto della spesa di personale ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- c) L'ente ha un rapporto tra spesa di personale e spese correnti nell'ultimo rendiconto approvato (2022) del 28,91%;
- d) È stato rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l'esercizio 2022;

Visto il Bilancio di previsione 2024-2026, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 30/2023 del 27/12/2023, dove sono stabiliti i limiti finanziari della spesa del personale complessiva;

Visti i pareri tecnici e contabili favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Considerato:

- 1) Che il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2024/2026, allegato al PIAO 2024/2026, rispetta i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- 2) Che anche in conseguenza della previsione di nessuna assunzione di personale, prevista nel piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 l'equilibrio del bilancio risulta garantito;

ESPRIME

Ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2 D.M. 17 marzo 2020, parere FAVOREVOLE sulla proposta di adozione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cantù, 02.04.2024

IL REVISORE UNICO

Dott. Michele PAVONE



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Caterina FAEDDA
Caterina Faedda



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mariano CINGOLANI
M. Cingolani

Si dichiara che copia della presente è pubblicata all' Albo pretorio dal 05 APR 2024
al 20 APR 2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Gallivola, 05 APR 2024



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mariano CINGOLANI
M. Cingolani

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il _____
- x- per decorrenza dei termini di cui all'art.134 del D.Lgs n.267/2000;
- per scadenza del termine di 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Gallivola, 05 APR 2024



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mariano CINGOLANI
M. Cingolani